



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

visto il programma di liquidazione depositato dal professionista O.C.C. già comunicato a debitore e ai creditori

rilevato che l'art 14 nonies L.3/2012 prevede un potere di controllo del giudice, sia ai sensi del comma 2 "*in ogni caso quando ricorrono giusti motivi*" consentendo di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione, sia ai sensi del comma 3 citato articolo, che demanda al giudice di verificare la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione ( e quindi preliminarmente alle attività ivi indicate);

ritenuto che il potere di controllo della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione di cui al comma 3 citato, in tanto possa essere proficuamente esercitato, in quanto sia preliminare al compimento dell'atto di esecuzione, quindi dopo il deposito del programma di liquidazione;

considerato peraltro che nel corpo dell'art 14 nonies non è prevista l'adozione di un esplicito potere di autorizzazione degli atti in quanto conformi al programma di liquidazione

ritenuto pertanto che il giudice possa adottare un provvedimento espresso solo quando reputa che tra programma di liquidazione ed atti ivi indicati non vi sia rapporto di conformità, così "anticipando" il controllo di cui al comma 3 citata norma, mentre in caso contrario appare sufficiente prendere conoscenza del programma di liquidazione

considerato che nel caso appare sufficiente prendere conoscenza del programma di liquidazione

dispone

l'acquisizione agli atti del programma di liquidazione

Cuneo 23/03/2021

Il Giudice

dr.N.Fiorello